

## **ASSEMBLEE ALUNNI E GENITORI**

### **Assemblee studentesche -**

#### **1 – Assemblea di istituto**

##### **Art. 13 - Convocazione e svolgimento**

Gli studenti hanno diritto di riunirsi in assemblea di istituto nei locali della scuola in orario di lezione una volta al mese, eccetto il mese conclusivo delle lezioni. Un'altra assemblea mensile può svolgersi fuori dell'orario delle lezioni, subordinatamente alla disponibilità dei locali.

Le due assemblee mensili – quella antimeridiana e quella pomeridiana – possono svolgersi anche nella stessa data all'interno di una giornata autogestita, convocata con le stesse modalità dell'assemblea di istituto. Il programma della giornata autogestita deve essere sottoposto al D.S. che può non autorizzarne lo svolgimento qualora esso non sia compatibile con gli orari di lavoro del personale A.T.A. o non sia coerente con le norme del presente regolamento. Tale programma può prevedere le più diverse attività culturali e artistiche (concerti, mostre, cineforum, murales...), ma deve prevedere comunque, nel corso della giornata, un'assemblea di almeno due ore e indicarne l'ordine del giorno.

L'assemblea è convocata su richiesta scritta della maggioranza del Comitato studentesco o su richiesta del 10% degli studenti della scuola.

L'avviso di convocazione deve indicare :

- data e durata dell'assemblea
- ordine del giorno
- cognome e nome dell'alunno designato a presiederla

L'avviso di convocazione deve essere presentato al dirigente scolastico 5 giorni prima della data stabilita per il suo svolgimento.

##### **Art. 14 - Durata dell'assemblea di istituto**

L'assemblea può essere convocata

- per l'intera durata dell'orario delle lezioni della giornata indicata nell'avviso di convocazione ;
- per una parte dell'orario delle lezioni, o nella prime ore o nelle ultime ore della giornata scolastica.

##### **Art. 15 - Partecipazione degli studenti**

La partecipazione degli studenti all'assemblea di istituto è facoltativa.

L'esercizio di una tale facoltà è subordinato alle seguenti limitazioni finalizzate a garantire l'ordine interno alla scuola e la tutela degli alunni minorenni :

- nel caso che l'assemblea sia stata convocata per l'intera durata delle lezioni, gli alunni che non intendano partecipare, non hanno l'obbligo di recarsi a scuola o di giustificare l'assenza ;
- nel caso che l'assemblea sia stata convocata per le prime ore della giornata scolastica, gli alunni che non vi partecipano, devono trovarsi in classe all'inizio della ripresa delle lezioni, indicata nell'avviso di convocazione;
- nel caso che l'assemblea si svolga nelle ultime ore, gli alunni minorenni possono lasciare la scuola e non partecipare all'assemblea solo con autorizzazione scritta di uno dei genitori. Per tale operazione sarà utilizzato il libretto personale o un apposito modulo fornito dalla scuola;

- l'uscita sarà autorizzata, su richiesta del genitore, dall'insegnante in servizio nell'ora precedente l'inizio dell'assemblea.

L'abbandono della scuola senza autorizzazione scritta costituisce violazione del regolamento sanzionabile con provvedimento disciplinare.

### **Art. 16 - Partecipazione del dirigente scolastico , dei docenti e di esperti esterni**

All'assemblea possono partecipare, oltre al D.S. o ad un suo delegato, anche i docenti che lo desiderino. La sospensione delle attività didattiche è esplicitamente richiamata dalla norma a garanzia del diritto di assemblea.

Può essere richiesta dagli studenti la partecipazione di esperti esterni per non più di quattro assemblee nel corso dell'anno scolastico. Detta partecipazione deve essere autorizzata dal C.D.I.

Il D.S., o un suo delegato, hanno potere di sciogliere l'assemblea in caso di violazione del regolamento o di constatata impossibilità di ordinato svolgimento dell'assemblea stessa.

## **2 - Assemblee di classe**

### **Art. 18 - Convocazione e svolgimento**

E' consentito lo svolgimento di un'assemblea di classe al mese , tranne nell'ultimo mese di lezioni, nel limite di due ore in orario di lezioni .L'assemblea non deve essere tenuta sempre lo stesso giorno della settimana durante l'anno scolastico né occupare più volte le ore di lezione dei medesimi insegnanti.

L'avviso di convocazione deve essere sottoposto al visto dei docenti in servizio nelle ore dell'assemblea e all'approvazione del dirigente scolastico.

All'assemblea possono partecipare, oltre al preside, anche gli insegnanti che lo desiderino. Il dirigente scolastico, o un suo delegato, hanno potere di sciogliere l'assemblea in caso di violazione del regolamento o in caso di constatata impossibilità di ordinato svolgimento dell'assemblea stessa. In tal caso riprendono le regolari attività didattiche.

## **3 - Comitato studentesco**

### **Art. 19 . Costituzione del Comitato degli studenti**

I rappresentanti degli studenti nei consigli di classe possono esprimere un Comitato Studentesco, composto da tutti i rappresentanti di classe o da parte di essi o anche da studenti delegati dall'assemblea di istituto .Del Comitato fanno parte di diritto i rappresentanti degli studenti nel Consiglio di Istituto e nella Consulta studentesca.

Il Comitato è tenuto a darsi un regolamento interno, che ne disciplini le modalità di convocazione e di svolgimento. Prima della sua adozione il regolamento deve essere sottoposto al D.S..

La costituzione del Comitato deve essere notificata al dirigente scolastico e al Consiglio di Istituto con l'indicazione dei nomi degli alunni , che ne fanno parte , del presidente , del vicepresidente e dell'alunno che svolge le funzioni di segretario , che è tenuto a redigere il verbale della seduta del comitato su apposito registro dei verbali

### **Art. 20 - Funzioni e competenze del Comitato degli Studenti**

Il Comitato degli Studenti, regolarmente costituito, ha potere di rappresentanza dei diritti e degli interessi degli alunni nei confronti di tutti gli organi individuali e collegiali della scuola . Esso pertanto:

- ha il diritto di essere informato in tempo utile sulle iniziative e sulle attività che riguardano gli studenti;
- ha il diritto di formulare proposte al Collegio dei docenti per l'elaborazione del piano dell'offerta formativa
- ha la facoltà di formulare rilievi ed osservazioni , dandone comunicazione agli organi competenti tramite il dirigente scolastico al quale tali rilievi ed iniziative saranno inviati
- ha la facoltà di rappresentare i singoli alunni sottoposti a provvedimento disciplinare e di chiedere al dirigente scolastico, al consiglio di classe, all'organo di garanzia interno che una sua delegazione venga ascoltata.

## **Assemblea e Comitato dei genitori**

### **Art. 21 – Assemblee di classe e di istituto (dei genitori)**

Alle assemblee di classe partecipano tutti i genitori degli alunni della classe. Sono convocate su richiesta dei genitori eletti nei consigli di classe, alle assemblee d'istituto partecipano tutti i genitori degli alunni. L'assemblea di istituto è convocata su richiesta del presidente del Comitato dei genitori, ove sia stato costituito o dalla maggioranza del Comitato o dal 20% dei genitori degli alunni.

Il D.S., sentita la Giunta Esecutiva, autorizza la convocazione della dell'assemblea di classe o di istituto e ne dà comunicazione mediante affissione all'albo, rendendo noto anche l'ordine del giorno.

L'assemblea deve darsi un regolamento per il proprio funzionamento, che viene inviato in visione al Consiglio di Istituto.

### **Art. 22 - Comitato dei genitori**

I rappresentanti dei genitori nei consigli di classe possono esprimere un Comitato dei genitori, composto da tutti i rappresentanti di classe o anche da altri genitori che dichiarino la loro disponibilità a farne parte.

La costituzione del Comitato deve essere notificata al dirigente scolastico e al Consiglio dell'Istituzione con l'indicazione dei nomi dei genitori che ne fanno parte, del presidente e del genitore che svolge le funzioni di segretario.

### **Art. 23 – Funzioni e competenze del Comitato dei genitori**

Il Comitato dei genitori, regolarmente costituito, ha potere di rappresentanza dei diritti e degli interessi dei genitori degli alunni nei confronti degli altri organi individuali e collegiali della scuola.

Esso pertanto:

- ha il diritto di essere informato sull'attività didattica e su altre iniziative promosse dalla scuola a favore degli alunni;
- ha il diritto di formulare proposte al collegio dei docenti per la elaborazione del Piano dell'offerta formativa della scuola ( P.O.F.);
- ha la facoltà di produrre rilievi ed osservazioni, dandone comunicazione al dirigente scolastico in quanto rappresentante legale dell'istituto;
- ha la facoltà di rappresentare gli alunni sottoposti a provvedimenti disciplinari .